



Biocarburanti Omologazione e installazione di sistemi per consentirne l'utilizzo nei veicoli a motore ad accensione spontanea nel sistema di propulsione originale

FAI INFORMA 247/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 Novembre u.s, è stato pubblicato il [decreto MIT del 2 Ottobre u.s](#), che disciplina le procedure per l'omologazione e l'installazione di sistemi di trasformazione su veicoli a motore ad accensione spontanea, per consentire l'utilizzo dei biocarburanti nel sistema di propulsione originale.

Questi sistemi possono essere installati sui veicoli di categoria M ed N, i quali – una volta muniti dei medesimi – devono poter essere alimentati sia con il carburante originario sia con biocarburanti puri o in qualsiasi proporzione di miscelazione tra essi e il carburante originario, nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal costruttore del sistema.

A norma dell'art. 10 del d.m, sui veicoli in circolazione, l'installazione del sistema di trasformazione a biocarburanti può essere effettuata dal costruttore oppure da un installatore autorizzato, e comporta l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà a seguito di visita e prova ai sensi [dell'art. 78 del c.d.s](#). L'art.11 specifica che tale aggiornamento comporta, con le modalità che verranno stabilite con successivo decreto direttoriale, l'inserimento sul predetto documento unico delle seguenti informazioni:

1. classificazione del veicolo quale appartenente alle categorie «mono-fuel», «bi-fuel», «flex-fuel» o «bi-flex-fuel»;
2. carburanti e miscele utilizzabili dal veicolo a seguito dell'installazione del sistema di trasformazione;
3. denominazione e numero di omologazione del sistema di trasformazione a biocarburanti installato;
4. installatore del sistema e data di collaudo.

L'installatore del sistema di trasformazione a biocarburanti, preliminarmente, si accerta della compatibilità dell'installazione del sistema sul veicolo stesso e, a seguito dell'installazione, certifica – con una dichiarazione conforme all'allegato 9 del decreto – che la stessa è stata

realizzata a perfetta regola d'arte e in osservanza delle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del sistema di trasformazione.

L'installatore del sistema di trasformazione, inoltre, appone la targhetta regolamentare di cui all'art. 2, comma 1, lettera x) del d.m, e la fissa alla struttura del veicolo, preferibilmente, in prossimità della targhetta del veicolo e fornisce al proprietario del veicolo il manuale dell'utente finale.